

# Aiuti sull'Imu per Covid, impossibile la registrazione

## Milleproroghe

Proroga al 30 aprile ma i Comuni non hanno i dati per il Registro

L'inadempimento comporta l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale

**Francesco Giuseppe Carucci**

Il Dl milleproroghe differirà al 30 aprile 2025 la scadenza prevista dall'articolo 7, comma 4, del Dl 39/2024. Tale disposizione aveva prorogato al 30 novembre scorso i termini entro cui le amministrazioni avrebbero dovuto inserire nei Registri nazionali degli aiuti di Stato gli aiuti fruiti dalle imprese nell'ambito del Quadro temporaneo Covid-19. Secondo relazione illustrativa al Dl 39, e relativo dossier parlamentare, la proroga sarebbe conseguita alle difficoltà dei Comuni nella registrazione delle esenzioni Imu disposte per i soggetti più esposti alle restrizioni pandemiche. Secondo quei documenti, al 29 marzo 2024, data di promulgazione del Dl 39, i Comuni non disponevano ancora delle autodichiarazioni presentate entro il 31 gennaio 2023 che le Entrate avrebbero dovuto rendere loro visibili. Secondo la relazione al Dl 39/2024, gli elementi autodichiarati sarebbero indispensabili per l'adempimento, soprattutto per le esenzioni 2020 in quanto la previ-

gente dichiarazione Imu, nella quale andavano dichiarate, non recava la casella «Esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato» inserita nel modello approvato dal Dm 29 luglio 2022.

La proroga al 30 novembre 2024, invero, non ha risolto il problema visto che, ancora oggi, le esenzioni Imu non compaiono nei Registri. Ma neanche l'ulteriore proroga al 30 aprile 2025, con ogni probabilità, sarà risolutiva.

In base all'articolo 10 del Dm ex-Mise 115/2017, gli aiuti fiscali automatici si registrano nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale in cui sono esposti. Il termine ordinario, a causa dei molteplici aiuti Covid, è stato più volte prorogato dall'articolo 35 del Dl 73/2022 e dalle successive modifiche. Le esenzioni Imu 2020, dichiarate nel 2021, a regime avrebbero dovuto trovare collocazione nei Registri nazionali entro il 31 dicembre 2022. Termine prorogato al 30 settembre 2023 dalla predetta norma. L'articolo 7, comma 4, del Dl 39/2024, ironia della sorte, non ha differito quel termine, ma i termini che sarebbero scaduti il 31 marzo e il 30 settembre di quest'anno.

Le difficoltà, però, persistono anche per gli aiuti Imu successivi al 2020 il cui termine di registrazione è da poco spirato e che sarà oggetto di riapertura. Ciò in quanto il modello dichiarativo Imu approvato nel 2022, come l'ultimo approvato nella scorsa primavera, pur prevedendo la casella relativa al Temporary framework, non richiedono l'indicazione del settore di fruizione dell'aiuto e del codice

Ateco dell'attività esentata. Elementi indispensabili per individuare il Registro di riferimento: Registro nazionale degli aiuti di Stato per la generalità dei comparti produttivi, Sian e Sipa rispettivamente per i settori agricolo e della pesca. Né è possibile indicare l'importo dell'aiuto che, ai fini dell'adempimento, deve essere determinato dai comuni in base ai valori degli immobili dichiarati e alle aliquote deliberate. Non è possibile indicare, inoltre, norma che regola l'esenzione, forma giuridica e dimensione dell'impresa. Eccezion fatta per norma di riferimento, forma giuridica e dimensione, alle carenze del modello Imu non può sopperire l'autodichiarazione presentata alle Entrate in quanto, come da relative istruzioni, utile ad alimentare i registri nazionali esclusivamente «per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività"». Informazioni che per le esenzioni Imu non erano richieste. Peraltro, eccetto il caso di "allocazione" del medesimo aiuto in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.10 di importi da riversare, nell'autodichiarazione non si indicava neanche l'importo delle esenzioni.

La questione non va sottovalutata in quanto secondo l'articolo 63 del Dl 34/2020 gli aiuti fruiti nell'ambito del Temporary framework soggiacciono agli obblighi di registrazione il cui inadempimento, in virtù dell'articolo 17, comma 2, del Dm 115/2017, «determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale».